

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

in persona del Consigliere dott. Damiano RICEVUTO, in funzione di giudice unico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell'art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Sentita, per i ricorrenti l'avv. Balsamo del Foro di Trento;

Non intervenuta l'Amministrazione controparte;

ha pronunciato, nell'udienza del giorno 19 giugno 2002 - con l'assistenza del Segretario, Sig.ra Patrizia DLSASS - la seguente

### SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni civili, promosso dal seguente personale della Polizia di Stato, a fianco delle cui rispettive generalità si indicano, nell'ordine, la qualifica rivestita, la data di decorrenza della cessazione nonché gli estremi del provvedimento di liquidazione o di inliquidazione della pensione, adottato dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento: 1) BERTACCO Enzo, nato a Marostica (VI), il 7 gennaio 1952 e residente a Trento - Assistente capo - 11 aprile 1993 - n. 1575 del 28 gennaio 1994; 2) CALO' Flavio, nato a Sannicola (LE) il 19 gennaio 1945 e residente a Trento - Ispettore capo - 6 agosto 1994 - n. 2647 del 12 settembre 1996; 3) CLAUSER Paolo, nato a Fondo (TN) il 1° luglio 1947 e residente a Cavareno (TN)



- Assistente capo - 10 gennaio 1994 - n. 2120 del 17 dicembre 1996;  
 4) DE GIULI Pasquale, nato a Castro dei Volsci (FR) il 27 ottobre 1932  
 e residente a Trento - Appuntato - 17 maggio 1983 - n. 817 del 15  
 febbraio 1989; 5) FALO' Alfonso, nato a Corropoli (TE) il 7 novembre  
 1932 e residente a Trento - Assistente capo - 1° dicembre 1992 - n.  
 2709 del 21 luglio 1994; 6) FRANCO Umberto, nato a Reggio Calabria  
 il 20 gennaio 1934 e residente a Trento - Sovrintendente - 3 marzo  
 1987 - n. 2135 del 18 ottobre 1995; 7) FRAPPORTI Matteo, nato a  
 Isera (TN) il 1° aprile 1948 e residente a Mori (TN) - Sovrintendente - 4  
 gennaio 1994 - n. 2115 del 11 luglio 1996; 8) GIGLIELLO Gabriele,  
 nato ad Aquara (SA) il 1° settembre 1949 e residente a Rovereto (TN)  
 - Ispettore capo - 4 gennaio 1982 - n. 3523 del 21 settembre 1993; 9)  
 INNOCENTI Bruno, nato a Città della Pieve (PG) il 4 gennaio 1946 e  
 residente a Ravina di Trento - Assistente capo - 10 marzo 1994 - n.  
 2127 del 24 luglio 1996; 10) KERSCHBAUMER Giorgio, nato a  
 Mezzocorona (TN) il 22 dicembre 1949 ed ivi residente - Ispettore  
 capo - 21 dicembre 1994 - n. 3472 del 16 dicembre 1996; 11)  
 Morgante Francesco, nato a Messina il 11 gennaio 1941 e residente a  
 Rovereto (TN) - Ispettore principale - 4 luglio 1992 - n. 1886 del 21  
 settembre 1993; 12) PETERLINI Gian Franco, nato ad Ala di Stura  
 (TO) il 26 giugno 1943 e residente a Rovereto (TN) - Ispettore capo - 5  
 luglio 1991 - n. 4280 del 24 settembre 1993; 13) RETROSI Domenico,  
 nato ad Ascoli Piceno il 1° aprile 1948 e residente a Ravina di Trento -  
 Vice sovrintendente - 1° aprile 1992 - n. 4227 del 18 settembre 1993;  
 14) RICATO Aldo, nato a Trieste il 31 gennaio 1948 e residente ad Ala



(TN) - Sovrintendente capo - 5 luglio 1991 - n. 4296 del 27 settembre 1993; 15) RUSSO Pietro, nato a Mussomeli (CL) il 21 luglio 1945 e residente a Romagnano di Trento - Assistente capo - 4 gennaio 1994 - n. 2116 del 11 giugno 1996; 16) SCANFERLA Silvano, nato a Bressanone (BZ) il 19 giugno 1950 e residente a Gavina (TN) - Assistente capo - 2 gennaio 1994 - n. 2113 del 10 luglio 1996; 17) SCARSELLA Franco, nato a L'Aquila il 18 maggio 1941 e residente a Trento - Assistente capo - 10 gennaio 1994 - n. 2121 del 12 luglio 1996; 18) STELLATO Giovanni, nato a Limatola (BN) il 10 aprile 1947 e residente a Trento - Assistente capo - 2 gennaio 1994 - n. 2111 del 8 luglio 1996; 19) TIBERETTI Carmine, nato a Mirabello Sannitico (CB) il 17 febbraio 1946 e residente a Egna (BZ) - Assistente capo - 15 dicembre 1994 - n. 2855 del 14 settembre 1996; 20) TOMASI Renzo, nato a Civezzano (TN) il 27 agosto 1926 e residente a Trento - Vice ispettore - 1° settembre 1986 - n. 2862 del 27 luglio 1986; - tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara BALSAMO, del Foro di Trento, presso il cui studio, in Trento, Via Grazioli, 3, sono elettivamente domiciliati ai fini del presente gravame - con il ricorso iscritto al n. 2839/PC del Registro di Segreteria, proposto avverso i rispettivi provvedimenti, come sopra meglio precisati, adottati dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento per la determinazione delle rispettive basi pensionabili, senza comprendervi il corrispettivo per le due ore di lavoro straordinario settimanale prestata ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei successivi decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli:

accordi nazionali relativi al personale della Polizia di Stato.

Alla odierna udienza, il difensore dei ricorrenti ha ribadito la richiesta formulata in gravame.

### RITENUTO IN FATTO

Con il presente gravame - qui acquisito il 18 dicembre 2001 e previamente notificato al Ministero del Tesoro e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - i sopraindicati ricorrenti, tutti già appartenuti al personale della Polizia di Stato ed ora in pensione dalla data a fianco di ciascuno indicata, espongono di aver prestato, nel corso del servizio ed in ossequio all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, due ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie, usualmente definite di "straordinario fisso", perché obbligatorie per turno di servizio, ma retribuite come prestazione di lavoro straordinario.

Tuttavia, tale prestazione, limitata inizialmente al primo triennio dall'entrata in vigore della suddetta legge, ha assunto negli anni successivi il carattere fisso e continuativo proprio di quella riferita al lavoro ordinario. Tant'è che, a partire dall'accordo del 1984 e fino a quello di cui al D.P.R. n. 395 del 1995, pur essendo stato modificato il numero complessivo di ore di lavoro settimanale, la prestazione di cui sopra è rimasta inmutata.

Essendo stato accertato dagli interessati che, all'atto del rispettivo collocamento in quiescenza, tali due ore fisse di straordinario, contrattualmente previste e regolarmente prestate fino alla data di cessazione dal servizio, non sono state considerate nel trattamento pensionistico liquidato dal Commissariato del Governo,



nonostante che, in ragione della loro predeterminazione e continuità, avrebbero dovuto essere, gli stessi, attraverso il loro legale, formulano le proprie rivendicazioni al riguardo, argomentando, attraverso il particolareggiato "excursus" lungo il tempo della normativa legislativa e contrattuale sulla materia, la fondatezza delle proprie richieste a fronte delle determinazioni assunte dall'Amministrazione, in ordine alle quali si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 della precitata legge n. 121 del 1981 nonché delle disposizioni intervenute nel tempo in materia (artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 89 del 1984; artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 284 del 1988; art. 12 del D.P.R. n. 395 del 1995); la violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione; l'eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; la carenza di motivazione.

Viene pertanto conclusivamente formulata la richiesta che, in accoglimento del ricorso: 1 - siano annullati i provvedimenti del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento che hanno determinato la base pensionabile di ciascuno dei ricorrenti senza comprendervi il corrispettivo per le due ore di lavoro straordinario settimanale prestato ai sensi delle precitate disposizioni, nonché gli atti, rispetto ai predetti, preordinati, connessi e consequenziali; 2 - sia accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della natura fissa e continuativa delle due ore di lavoro obbligatorie retribuite come lavoro straordinario e alla conseguente rideterminazione della rispettiva base pensionabile con l'inclusione del compenso riferito alle predette ore; 3 - sia dichiarato l'obbligo del Ministero del Tesoro e del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento di rideterminare:

conseguentemente i provvedimenti di competenza, il tutto con vittoria;  
per la spesa di lit. dei dritti e degli onorari, oltre ad IVA, CNPA ed  
accessori previsti per legge.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di passare al merito della causa, va risolta la questione  
della compresenza nel ricorso in esame di un sottoscrittore  
dell'impugnativa, il Sig. TIBERETTI Carmine, residente nella provincia  
di Bolzano; circostanza, questa, che - ai sensi dell'art. 1 - 2° e 3°  
comma del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella  
legge 14 gennaio 1994, n. 19 e dell'art. 2 - 1° comma - lett. c) della  
legge 8 ottobre 1984, n. 658 - viene a determinare il difetto di  
competenza di questa Sezione per la parte del presente giudizio che  
concerne il precitato ricorrente.

Gli atti relativi al predetto interessato devono pertanto essere  
stralciati dall'odierno giudizio e rimessi, a norma delle sopra ricordate  
disposizioni di legge, alla Sezione giurisdizionale regionale per il  
Trentino - Alto Adige con sede in Bolzano.

Quanto all'esame sul merito del presente ricorso, si premette  
che, ai sensi dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121,  
concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  
sicurezza, "L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza  
è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri  
secondo le esigenze di servizio".

Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente  
legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di:

quarantadue ore settimanali.

La differenza fra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.

Gli accordi successivi alla precitata legge n. 121 del 1981, intervenuti nel tempo con i D.D.P.R. 27 marzo 1984 n. 59 e 23 giugno 1986 n. 234, pur operando una graduale riduzione dell'orario di servizio da quaranta fino a trentasei ore settimanali, hanno tuttavia conservato, rispettivamente con gli artt. 7 e 1, l'obbligo di prestazione delle due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario.

Cog il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, con il cui art. 12 la durata dell'orario ordinario di lavoro è stata confermata in 36 ore settimanali, l'obbligo di effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali è stato fissato rispettivamente in due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995 e in un'ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997, ferma restando fino al 30 dicembre 1995 la disciplina di cui al precitato D.P.R. n. 234 del 1986.

In relazione al susposto quadro normativo, deve pertanto stabilirsi, ai fini delle decisioni da adottarsi sul "pettium" prospettato con il presente gravame, se il compenso prestabilito per la differenza oraria in questione sia da considerarsi parte dello stipendio o paga di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ovvero se tale differenza oraria, in quanto remunerata con il compenso previsto per il lavoro eccedente il normale orario, sia da ricondurre invece ad una straordinaria esigenza di servizio, che, nel vigente sistema retributivo

pubblico, non rientra nelle voci "stipendio" o "paga", intese come emolumenti aventi carattere di fissità e continuità tali da essere inclusi nella base pensionabile di cui al precitato art. 53 del D.P.R. n. 1082 del 1973.

Secondo quanto già argomentato da precedente giurisprudenza (Sez. g.le. reg. la Emilia Romagna, n. 188 del 9 aprile 1989), il primo comma del sopportato art. 63 della legge n. 121 del 1981 disciplina l'orario ordinario di servizio del personale della pubblica sicurezza, fissandolo in quaranta ore settimanali da articolarsi in turni giornalieri; il secondo comma regola a sua volta la transizione al nuovo orario secondo modalità attuative graduali che evitino disagi funzionali in un apparato che svolge un servizio pubblico essenziale; il terzo comma fissa il parametro al quale ragguagliare il compenso della differenza oraria, che viene in quella sede conservata quale obbligo di prestazione ordinaria per la durata di tre anni, ulteriormente prorogata con i successivi accordi.

Con le disposizioni che sopra sono state esaminate, il legislatore ha inteso sovvenire alle esigenze avvertite dall'Amministrazione destinataria di avvalersi, per un dato arco temporale, di prestazioni, da parte del proprio personale, riconducibili al precedente orario settimanale ordinario, rispetto alle quali non è data al singolo operatore alcuna diversa facoltà, stante l'obbligatorietà della indicazione rinvenibile nel precitato secondo comma.

La dimostrazione che le due ore aggiuntive siano concettualmente riconducibili nel normale servizio è data, non solo

dalla collocazione della relativa disposizione nel secondo comma subito dopo ed in prosecuzione della disciplina dell'orario ordinario ma anche del fatto che essa è del tutto svincolata dal quarto comma del medesimo art. 53, che configura come straordinaria la prestazione correlata ad esigenze di servizio non predeterminabili.

Il tutto consente quindi di arguire che il riferimento al compenso per lavoro straordinario costituisce un mero parametro cui ragguagliare la retribuzione afferente alle due ore aggiuntive, senza che ciò incida sulla loro natura giuridica di prestazione obbligatoria ordinaria che genera un emolumento fisso e continuativo, riconducibile concettualmente alla voce "stipendio" o "paga", indicata dall'art. 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

Per le argomentazioni che precedono, la retribuzione riferita alla differenza oraria aggiuntiva in questione si ritiene presenti le connotazioni per essere inclusa nel computo della base pensionabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del più volte citato D.P.R. n. 1092 del 1973.

Il presente ricorso è pertanto giuridicamente fondato e merita l'accoglimento. Sulle corrispondenti maggiori somme dovute ai ricorrenti a titolo di rideterminazione del trattamento pensionistico spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.

Sussistono comunque apprezzabili ragioni per disporre la compensazione delle spese.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il

Trentino - Alto Adige, con sede in Trento, in persona del giudice unico in materia di ricorsi pensionistici, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso n. 2839/PC, indicato in epigrafe, prodotto dal Sig. BERTACCO Enzo ed altri 19, dichiara previamente il proprio difetto di competenza territoriale in ordine al giudizio introdotto con il presente gravame da parte del Sig. TIBERETTI Carmine, residente in provincia di Bolzano, e, per l'affetto, dispone che, a cura della Segreteria, copie autenticate conformi del ricorso e di tutti gli altri atti relativi al predetto ricorrente, siano inviate alla Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino - Alto Adige, sede di Bolzano. Per il resto, accoglie il ricorso e, quanto agli effetti, riconosce il diritto degli interessati a vedersi inclusa nel computo della base pensionabile la retribuzione prevista dal terzo comma dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dai successivi accordi contrattuali. Sulle somme come sopra spettanti competono gli interessi e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.

Spese compensate.

Casi deciso in Trento, il giorno 19 giugno 2002.

IL GIUDICE UNICO

(Damiano RICEVUTO)

*Damiano Ricevuto*

19 AGO. 2002

Depositata in Segreteria il

Il Sostituto del Dirigente

(Marco ULACCO)

*Marco Ulacco*

CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENINO A.S.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso

questo Ufficio composta di n° 03 fogli.

Trento, il 2<sup>a</sup> SET. 2002

OPERATORE AMM. 10

*Alfano*

